



COMUNE DI  
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 11 del 28/02/2025**

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Decorrenza 1° gennaio 2025  
-Integrazione

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 - ventotto - del mese febbraio alle ore 15:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MANGANI GIAN MARIO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI LUCA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
BARDELLI STEFANO	Consigliere	*
ROMITI BENEDETTA	Consigliere	*
SUARDI STEFANO	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
NAVINI SILVIA	Consigliere	*
REGI PAOLA	Consigliere	*
FINOCCHI MATTEO	Consigliere	*
VIGNINI ANDREA	Consigliere	*
CORTINI ROSSANO	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
ZUCCHINI FRANCESCO SAVERIO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Forconi Maria Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

Illustra la Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Paola Riccucci.

A conclusione dell'esposizione suddetta, chiede di intervenire la Consigliere Bigliuzzi Vanessa che annuncia il voto contrario del Gruppo PD, dal momento che non sono convinti che sia opportuna l'assenza di coprogettazione e l'articolo introdotto lascia alla Giunta Comunale una eccessiva discrezionalità.

Non segue nessun ulteriore intervento.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Uditi** gli interventi cui è fatto riferimento, che restano acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale, con la precisazione che quanto appena riportato costituisce, grazie al rinvio appena disposto, una mera sintesi;

### **Premesso che:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prime del 01 gennaio dell'anno successivo....”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

**Richiamati** in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1. il **comma 817, così come integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a), della Legge 30**

*dicembre 2024, n. 207, a mente del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...”;*

2. **il comma 821, così come integrato dall'art. 1, comma 757, lett. b) nn. 1 e 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207**, a mente del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).*

3. **il comma 834** a mente del quale “... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...”;

4. il **comma 847** a mente del quale “...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#)”

**Visto** il regolamento comunale che disciplina il “*Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022, delibera di Consiglio n. 50 del 30.05.2022, delibera di Consiglio n.36 30.05.2023 e delibera di Consiglio n. 91 del 20/12/2024;

**Visto** l’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, il quale prevede che : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

**Visto** l’art. 151, comma 1, del TUEL che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il MEF, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2024 ([GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025](#)) che ha disposto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** opportuno adeguare il vigente Regolamento che disciplina il “*Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” alle modifiche introdotte dalla L. 207/2024 per come sopra dettagliate;

**Considerato, altresì, che** il richiamato art. 1 c. 821 della L. 160/2019, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza consiliare) la disciplina del CUP, prevedendo espressamente, fra gli altri (*lett. f*)), che il ridetto regolamento possa individuare “*ulteriori esenzioni o riduzioni*” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge;

**Viste** in proposito la deliberazione n. 162/2024/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e la deliberazione n. 216/2024/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia le quali ritengono l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al CUP, come previsto dal c. 821 lettera f) della L. 160/2019, sempre nel

rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito;

**Valutato** opportuno, per incentivare la promozione sia della città di Cortona che dell'intero territorio comunale, prevedere specifiche esenzioni ed agevolazioni per occupazioni di suolo finalizzate ad iniziative alle quali viene riconosciuto un importante valore per il territorio a livello di immagine, promozione turistica, commerciale e/o economica della città e del suo territorio;

**Ritenuto** necessario, al fine di raggiungere l'obiettivo di prevedere specifiche esenzioni ed agevolazioni, per come declinate al precedente comma, garantendo tuttavia l'invarianza di gettito e gli equilibri di bilancio, apportare le seguenti modifiche e integrazioni al vigente Regolamento CUP:

#### **ART. 53- Esenzioni**

*Eliminazione c.1 lett. k) occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative co-progettate dal Comune, se previsto dal progetto;*

#### **ART. 53 bis Esenzioni ed agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative ad importante valore per il territorio (nuovo)**

- *Possono usufruire di agevolazioni o dell'esenzione dal canone le occupazioni per iniziative di qualsiasi tipologia, che prevedano al loro interno anche attività commerciali, per le quali la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio competente, rilevi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione turistica, commerciale e/o economica della città e del suo territorio. La valutazione del beneficio da concedere viene effettuata sulla base della presentazione, da parte degli organizzatori, di una relazione che indichi la durata, il numero di potenziali visitatori, presenza degli operatori, ricadute in termini di visibilità della città e/o del suo territorio, potenziali ricadute sull'economia cittadina o in campo sociale e tutti gli altri elementi ritenuti utili per la valutazione della Giunta Comunale.*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia d' entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e le successive modifiche non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

**Visto** l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

**Visto** i pareri favorevoli, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL

**Visto** l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

**Visto** l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Presenti: n. 17

Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare l'articolato del Regolamento di cui al Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2022, delibera di Consiglio n.36 30.05.2023 e delibera di consiglio n. 91 del 20/12/2024 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (modifiche evidenziate);
3. di dare atto che le presenti modifiche, per effetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2021, entrano in vigore dal 01/01/2025;
4. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento che disciplina il "Canone Unico Patrimoniale" è quello risultante dall'allegato alla presente deliberazione;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del regolamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti: n. 17

Votanti: n. 17

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
Forconi Maria Isolina**

**Il Segretario  
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**